



# LA POLITICA AMBIENTALE E LE CORTI EUROPEE

Dr. Andrea Crescenzi

[andrea.crescenzi@uniroma1.it](mailto:andrea.crescenzi@uniroma1.it)

Cattedra di diritto ambientale - a.a. 2019-2020

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari



## Corte di Giustizia dell'UE

La giurisprudenza della Corte ha influenzato la formazione e lo sviluppo del diritto europeo dell'ambiente.

Causa 120/78 Cassis de Dijon (20 febbraio 1979) – legittimità di restrizione alla libera circolazione delle merci qualora giustificate dalla necessità di rispondere ad esigenze imperative, tra cui, la protezione della salute pubblica e la difesa dei consumatori.



## Corte di Giustizia dell'UE

- CAUSA 240/83, Olii usati (7 febbraio 1985)
- CAUSA 302/86, Bottiglie danesi (20 settembre 1988)



Restrizioni alla libera circolazione delle merci sono giustificate se esiste un'esigenza di tutelare l'ambiente.

## Sentenze della CGUE

- Valutazione di impatto ambientale
- Smaltimento dei rifiuti



## CEDU

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione Prima, **Sentenza Cordella e altri c/ Italia**, 24 gennaio 2019, Ricorsi n. 54414/13 e 54264/15.

Ricorso è stato presentato da 180 persone che abitano o hanno in passato abitato a Taranto e nei comuni limitrofi e che per tali ragioni hanno subito danni alla loro salute e all'ambiente causati dalle emissioni dell'acciaiera Ilva.

I motivi del ricorso sono due

- a) gli studi scientifici hanno evidenziato la grave situazione sanitaria dovuta all'inquinamento prodotto dall'Ilva;
- b) la condotta dello Stato italiano che ha autorizzato, attraverso provvedimenti ad hoc,
  - ✓ la prosecuzione dell'attività industriale a scapito della salute umana;
  - ✓ la non punibilità dei dirigenti della società.



## ILVA, Avvenimenti 2012

1. 25 luglio - il GIP di Taranto, sequestro preventivo dell'area a caldo dell'acciaieria, nel quadro del procedimento per reati contro l'incolumità e la salute pubblica;
2. 27 ottobre - il Ministero dall'ambiente rilasciava una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), modificativa di quella emanata appena un anno prima, e contenente prescrizioni finalizzate a ridurre le emissioni e monitorarne l'andamento, in linea con le richieste formulate dall'autorità giudiziaria nel decreto di sequestro;
3. 3 dicembre - veniva approvato il primo decreto c.d. "salva-ilva" (decreto legge n. 207 del 2012, convertito in legge n. 231 del 2012), che autorizzava la prosecuzione dell'attività produttiva per 36 mesi, così privando di efficacia il sequestro preventivo, a condizione che entro lo stesso termine venissero attuate le misure previste dall'AIA riesaminata.



## ILVA, Anni successivi

- 1) 2014 - approvazione di un piano di risanamento ambientale (decreto del Ministero dell'ambiente n. 53 del 3.2.2014).
- 2) 5 gennaio 2015 “decreto ILVA” - previsione di un’immunità, sui fronti della responsabilità penale e amministrativa, a beneficio dell’amministratore straordinario di Ilva, del successivo acquirente della società, nonché dei loro delegati, per le condotte finalizzate all’attuazione del piano di risanamento (Decreto-legge del 5 gennaio 2015, n. 1, integrato e convertito dal parlamento con la legge del 4 marzo 2015, n. 20, “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”).
- 3) Ulteriori proroghe per l’attuazione del piano di risanamento ambientale, il cui termine risulta attualmente fissato ad agosto 2023.



### Sentenza Causa Cordella e altri c. Italia (Ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15)

La Corte di Strasburgo ha constatato come non vi sia alcuna disposizione posta a garanzia di una protezione generale dell'ambiente all'interno della Convenzione.

La Corte ha condannato l'Italia per violazione

- dell'art. 8 (diritto alla vita privata), per aver **omesso di adottare le misure idonee a proteggere l'ambiente dalle emissioni inquinanti dell'acciaieria**, e di conseguenza **per non avere tutelato il "benessere" degli abitanti nelle zone limitrofe allo stabilimento;**
- dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) perché **ha constatato l'assenza di vie di ricorso interne** attraverso le quali gli stessi abitanti avrebbero potuto lamentare l'incompiuta attuazione del piano di risanamento ambientale ed ottenere misure volte alla bonifica delle aree contaminate.



## **CEDU – Italia Ambiente/diritti umani e aspetti economici**

1. le prove presentate alla Corte dai ricorrenti mostrano una grave situazione ambientale e sanitaria nell'area interessata dalle emissioni dell'industria;
2. questa situazione è stata determinata, o comunque non adeguatamente fronteggiata, dalle politiche ambientali italiane, incapaci di bilanciare i diversi interessi in gioco.

CEDU - fermo restando il margine di apprezzamento che spetta alle autorità nazionali nella scelta delle contromisure da mettere in campo, l'inversione di rotta dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di porre termine ad una violazione dei diritti fondamentali tuttora in atto.



## CGUE e Ilva

### Causa C-50/10, Commissione c. Italia, 31 marzo 2011

1. Le autorità italiane erano venute meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
2. l'Italia aveva omesso di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti potessero vegliare sul rispetto del sistema di autorizzazioni previsto nella menzionata direttiva da parte degli stabilimenti industriali.

### Causa C-68/11, Commissione c. Italia, 19 dicembre 2012

- a) l'Italia non ha ridotto i livelli di polveri inquinanti, così come previsto dalla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999 (in seguito sostituita dalla direttiva 2008/50/CE), concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.
- b) l'Italia non ha diminuito la concentrazione di PM10 nell'aria, in 55 aree, tra cui quella circostante l'ILVA di Taranto, in violazione di quanto previsto dall'art. 5, par. 1, della direttiva del 1999.



## Ilva

Novembre 2019, la società indo-francese ArcelorMittal dichiara di voler lasciare l'acciaiera ILVA di Taranto.

### Motivazioni ufficiali

1. Il Parlamento ha cancellato lo “scudo penale” di cui godevano gli amministratori dell'ILVA nel realizzare il “piano ambientale” con cui lo stabilimento dovrebbe essere messo a norma rispetto alle leggi sull'inquinamento.
2. La società si lamenta anche per i provvedimenti del Tribunale di Taranto che rischiano di obbligare allo spegnimento dell'altoforno 2 dell'acciaiera, che necessita di interventi speciali dopo la morte di un operaio nel 2015.



## Ilva

Decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015 (art. 2, comma 6) – si escludeva la responsabilità penale «in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale» da parte del commissario o dei futuri «affittuari o acquirenti», sulla base dell'idea che altrimenti sarebbe stato impossibile trovare qualcuno disposto a investire nel necessario risanamento dell'impianto.

Luglio 2019 - Decreto Crescita, art. 46, aveva depotenziato lo scudo penale in vigore all'epoca, attirando anche allora le minacce di ArcelorMittal di abbandonare l'Ilva a partire da settembre 2019.

Nuovo decreto, il cosiddetto "salva impresa", stabiliva una maggiore tutela per i manager per la durata dei lavori del piano ambientale (agosto 2019).

31 ottobre 2019 – è stato convertito in Legge il Decreto Salva imprese – La Legge ha visto la soppressione dell'art. 14, presente inizialmente nel Decreto, che aveva reintrodotto lo scudo penale.

E arriviamo ai giorni nostri...

